



**SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI SAN FIOR DAL 02/01/2023 AL 31/12/2025
CIG 952251759E**

FOGLIO ONERI

PREMESSA - INDICAZIONI GENERALI

Il Comune di San Fior intende procedere all'affidamento diretto, previa indagine di mercato, con richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, così come convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., tramite trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), del servizio di Assistenza Domiciliare a favore dei soggetti residenti nel Comune di San Fior dal 02/01/2023 al 31/12/2025.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore dei soggetti residenti nel Comune di San Fior consistente in:

- a) prestazione principale ed obbligatoria: fornitura di personale qualificato (n. 1 O.S.S. o altro titolo equipollente) per lo svolgimento, presso il domicilio degli utenti, di prestazioni di assistenza a favore di soggetti in carico al Comune di San Fior. Il servizio intende privilegiare le prestazioni a favore di soggetti non autosufficienti con patologie particolarmente invalidanti, tali da richiedere un intervento assistenziale altamente professionale, diretto principalmente alla cura della persona e dell'ambiente e, nel contempo, al concreto sostegno delle famiglie che scelgono di mantenere a domicilio il paziente; un aiuto alla preparazione presso il domicilio dell'utente di pasti; acquisto, ove necessario, di generi alimentari. Il servizio potrà essere richiesto per n. 5 gg. la settimana, sabato ed i giorni festivi esclusi, per un monte ore massimo annuo preventivato di 850 ore. L'orario di servizio, di norma, s'intende quello compreso tra le ore 7.00 antimeridiane e le ore 14.00 pomeridiane dei giorni feriali. Se richiesto, il servizio dovrà essere garantito anche nei giorni non feriali e in fasce orarie diverse da quelle sopra indicate;
- b) prestazione principale ed obbligatoria: fornitura di personale (n. 1 operatore debitamente formato) per la distribuzione a domicilio dei pasti erogati dall'Amministrazione Comunale in favore di nuclei familiari in difficoltà per un monte ore massimo annuo preventivato di 550 ore;
- c) prestazione eventuale ed accessoria: fornitura di personale qualificato (n. 1 Educatore professionale) per lo svolgimento, presso il domicilio degli utenti, di prestazioni di assistenza educativa, scolastica e monitoraggio/osservazione dei minori nonché del ruolo genitoriale rivolte a nuclei familiari con minori in carico al Comune di San Fior, per un monte ore massimo annuo preventivato di 288 ore. Tali prestazioni dovranno essere di volta in volta obbligatoriamente fornite dall'affidatario qualora il Comune di San Fior ne richieda l'attivazione nel periodo di vigenza contrattuale.

Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) potranno essere svolte da unico operatore purché fornito di idonei titoli abilitativi.

Tutti i servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalla normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale adibito alle operazioni.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: le attività di gestione sono tra loro integrate e richiedono un referente unico, la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali determinerebbe diseconomie nelle dinamiche economico-gestionali del servizio con possibili costi maggiori.

Descrizione delle prestazioni

n.	servizio oggetto dell'appalto	CPV	<i>P: principale</i> <i>S: secondaria</i>	Importo Stimato
----	-------------------------------	-----	--	-----------------

1	Servizio di assistenza domiciliare	CPV 85300000- 2	Principale	€ 91.290,00
---	------------------------------------	-----------------	------------	-------------

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO OPZIONI E RINNOVI

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 02.01.2023 al 31.12.2025. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, in base all'art. 106 comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di aumentare le prestazioni poste a base di gara fino alla concorrenza in aumento del 20% massimo o in diminuzione del 20% massimo dell'importo contrattuale. L'attivazione di tale opzione avverrà, con un congruo preavviso mediante fax o pec. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi delle facoltà indicate nel presente articolo la Ditta espressamente rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

ART. 3 – IMPORTO E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO

1. L'importo stimato del servizio con riguardo alla prestazione principale di cui all'art. 2, lett a), per il periodo dal 02.01.2023 al 31.12.2025, ammonta ad Euro 44.625,00= oneri fiscali esclusi, di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza. Tale ammontare corrisponde al costo orario del servizio, pari ad Euro 17,50= oneri fiscali esclusi, per un monte ore - stimato per l'intero periodo - pari a 2.550 ore.
2. L'importo stimato del servizio con riguardo alla prestazione principale di cui all'art. 2 lett. b), per il periodo dal 02.01.2023 al 31.12.2025, ammonta ad Euro 27.225,00= oneri fiscali esclusi, di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza. Tale ammontare corrisponde al costo orario del servizio, pari ad Euro 16,50= oneri fiscali esclusi, per un monte ore massimo - stimato per l'intero periodo - pari a 1.650 ore.
3. L'importo stimato del servizio con riguardo alla prestazione accessoria di cui all'art. 2 lett. c), per il periodo dal 02.01.2023 al 31.12.2025, ammonta ad Euro 19.440,00= oneri fiscali esclusi, di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza. Tale ammontare corrisponde al costo orario del servizio, pari ad Euro 22,50= oneri fiscali esclusi, per un monte ore massimo - stimato per l'intero periodo - pari a 864 ore.

L'importo complessivo stimato dell'appalto a base di affidamento, comprensivo di tutte le prestazioni sopra indicate, ammonta per il periodo dal 02.01.2023 al 31.12.2025 ad Euro 91.290,00=, IVA esclusa di cui Euro 0,00 per gli oneri relativi ai rischi da interferenze.

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è di Euro 109.548,00=, IVA esclusa di cui Euro 0,00 per gli oneri relativi ai rischi da interferenze (comprensivo di quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e più precisamente di un aumento del 20% massimo o una diminuzione del 20% massimo dell'importo contrattuale.

Dovranno essere fatturate solo le prestazioni effettivamente eseguite senza che la ditta affidataria possa avanzare alcuna pretesa, neppure di natura risarcitoria, qualora non venisse raggiunto il sopra citato monte ore.

Il prezzo offerto è comprensivo di tutti i costi connessi alla erogazione delle prestazioni, quali, solo a titolo esemplificativo, i costi di spostamento, i materiali igienico-sanitari, la modulistica, la cancelleria, nonché quelle relative agli strumenti ed al materiale necessario per il lavoro degli operatori addetti al servizio.

Considerata la natura del presente contratto e l'imprevedibilità della sua prestazione, si ribadisce che i quantitativi orari sopraindicati sono da considerarsi puramente indicativi.

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il Bando “SERVIZI” Categoria “SERVIZI SOCIALI”. - Servizi di assistenza domiciliare CPV 85300000- 2

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione alla selezione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI SAN FIOR

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- iscrizione da almeno tre anni, alla data attuale, alla Camera di Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura per l'attività competente oppure iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, oppure iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n. 460/1997. Tale iscrizione non deve risultare decaduta, revocata o sospesa;
- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Art. 5 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura consisterà in un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Decreto Semplificazioni" e s. m. e i. tramite trattativa diretta nel Mercato Elettronico (MEPA), rivolta ad operatori economici iscritti nel bando Servizi categoria "SERVIZI SOCIALI" che abbiano previamente manifestato interesse. La procedura di affidamento consisterà in una richiesta di preventivo per l'esecuzione del servizio di assistenza domiciliare, da affidarsi all'operatore economico che avrà presentato il migliore preventivo in base al miglior rapporto qualità/prezzo. Il RUP eseguirà una valutazione comparativa dei preventivi presentati sulla base di una relazione di massimo n. 2 facciate riferita ai seguenti elementi indicati in ordine decrescente di importanza.

n.	Prestazioni	Elementi di valutazione
1	Organizzazione e modalità di gestione del servizio	verrà valutato: • il criterio di approccio e lavoro con l'utente e la rete familiare, il metodo di attuazione e verifica del piano di assistenza dell'utente, le strategie per attivazione di risorse personali e familiari dell'utente e le strategie e gli strumenti di coordinamento del servizio. • la metodologia organizzativa dei servizi, del monitoraggio e controllo delle attività svolte e degli strumenti di rilevazione della qualità del servizio e della soddisfazione del committente e dell'utenza e del materiale in dotazione al personale per l'espletamento dei servizi. • L'organizzazione delle sostituzioni degli operatori adibiti ai servizi in occasione di ferie, malattia, assenze impreviste, ecc. (anche per assenze di breve durata), le modalità di supervisione degli operatori e la presenza eventuale sul territorio di un coordinatore dei servizi al quale il Comune possa fare riferimento per le sostituzioni degli operatori. • Il grado di radicamento sul territorio, la metodologia del lavoro di rete, le forme e gli strumenti di raccordo con i servizi socio sanitari presenti sul territorio.
2	Servizi migliorativi	verranno valutate eventuali proposte migliorative inerenti il benessere della comunità, i servizi e gli interventi di sollievo e supporto alla famiglia e la completezza e il dettaglio nella definizione del servizio e/o miglioria proposta, senza spese aggiuntive carico del committente.
4	Importo complessivo proposto	Valutazione del prezzo in rapporto alla qualità dei servizi

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi il Responsabile Unico del Procedimento effettuerà discrezionalmente la valutazione dei preventivi stessi, individuando il miglior preventivo, sulla base degli elementi sopra descritti, utilizzando come criteri di valutazione la qualità espressa per ciascuno degli elementi, la qualità complessiva della proposta, la chiarezza e completezza nella formulazione e, in via residuale, l'importo complessivo proposto.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà procedere anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola valida offerta. Non saranno valutate offerte economiche pari o superiori all'importo posto a base dell'affidamento.

CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato secondo le modalità e le forme previste dal portale degli acquisti della pubblica amministrazione e, come previsto dall'art. 53, comma 2 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione", pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it, ed è composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore.

CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della procedura di affidamento potranno essere richiesti utilizzando le modalità messe a disposizione dal portale www.acquistinretepa.it.

ART. 6 – SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE

Servizio di assistenza domiciliare - prestazioni principali ed obbligatorie [art. 1 lett. a) – b)]

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a persone disabili, minori, anziani, nuclei familiari che, per particolari problematiche, abbiano necessità di adeguato supporto per vivere presso il proprio domicilio. Per Servizio di Assistenza Domiciliare si intende l'insieme delle prestazioni e degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona allo scopo di:

- evitare l'istituzionalizzazione o l'ospedalizzazione delle persone anziane o disabili, garantendo la loro permanenza nel proprio ambito di vita anche attraverso il supporto dei servizi diurni territoriali;
- promuovere la responsabilità della famiglia, senza peraltro sostituirsi ad essa;
- contribuire con le altre risorse del territorio ad elevare la qualità della vita delle persone ed a evitare il fenomeno dell'isolamento;
- svolgere attività di prevenzione per consentire un'esistenza autonoma evitando, ritardando o riducendo i processi involutivi fisici-psichici e sociali.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è inteso quale intervento sociale unitario, globale ed integrato con altri Servizi Socio Assistenziali e con i Servizi Sanitari presenti sul territorio, nonché eventualmente con Associazioni di volontariato e singoli volontari; il S.A.D. definisce, inoltre, le modalità di raccordo con il contesto parentale ed opera prevalentemente, ma non esclusivamente, presso il domicilio, anche temporaneo, dell'utente.

Il Servizio diretto a soggetti disabili prevede attività di assistenza diretta alla persona, prestazioni igienico sanitarie di semplice attivazione, aiuto nella vita di relazione. Esso è considerato un intervento di sostegno al nucleo familiare dove risiede il disabile.

Le prestazioni erogate ai sensi dell'art. 1 lett. a) e lett. b) devono sommariamente consistere in:

1. aiuto e cura individuale della persona:

- pulizia e toeletta personale, ivi compreso bagno, vestizione e cura, per persone con disabilità e/o inferme ed allettate, o aiuto alle persone per tali attività;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione inserite in un programma globale di assistenza in collaborazione con il Servizio Sanitario del territorio, quali frizioni e massaggi antidecubito, assistenza per la corretta esecuzione delle prestazioni farmacologiche, misurazione della temperatura corporea, ecc. con l'esclusione di interventi di carattere tipicamente infermieristico;
- aiuto alla persona per una corretta deambulazione e per l'utilizzo di attrezzi e presidi atti a consentirne l'autosufficienza;
- formazione, presso il domicilio da parte di personale qualificato, dei conviventi e degli eventuali assistenti familiari (badanti) per la corretta esecuzione delle attività assistenziali (manovre di sollevamento, utilizzo degli strumenti di igiene, ecc.);

2. aiuto per le attività domestiche e per il governo dell'alloggio:

- pulizia e governo dell'abitazione, anche "a fondo" ove necessario, e - più in generale - prestazioni di aiuto e sostegno domestico;
- aiuto nella preparazione dei pasti a domicilio degli utenti;
- acquisto di generi alimentari, medicinali;
- distribuzione a domicilio dei pasti erogati dall'Amministrazione Comunale in favore di nuclei familiari in difficoltà;
- accompagnamento e trasporto dell'utente per disbrigo di pratiche, commissioni (es. ritiro della pensione, pagamento di bollette, acquisti vari) per recarsi dal medico o specialista presso presidi sanitari limitati al territorio del distretto, quando l'assistito non sia in grado di recarsi da solo e non vi siano altre risorse di volontariato, ivi compresi gli accompagnamenti e/o trasporti di minori all'asilo e/o a scuola;

3. partecipazione alle riunioni di équipe concordate, finalizzate alla programmazione, organizzazione e verifica dei singoli interventi nonché alla valutazione delle necessarie forme di collaborazione con altri servizi e strutture territoriali.

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere erogate dall'Appaltatore anche a soggetti portatori di patologia infettiva.

Servizio di educativa domiciliare - prestazione eventuale ed accessoria [art. 1 lett. c)]

Le prestazioni erogate ai sensi dell'art 1, lett. c) devono sommariamente consistere in:

- supervisione ed aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici pomeridiani di soggetti minori;
- stimolo e supervisione del tempo libero, presso il domicilio o altro ambiente concordato con il Servizio Sociale, di soggetti minori;
- osservazione delle dinamiche familiari per eventuali interventi di orientamento dei componenti del nucleo (anche da concordarsi, in base al PEI, con i Servizi socio-sanitari del territorio);
- partecipazione alle riunioni concordate di équipe, finalizzate alla programmazione, organizzazione e verifica dei singoli interventi nonché alla valutazione delle necessarie forme di collaborazione con altri servizi e strutture territoriali.

ART. 7 – METODOLOGIE DEL SERVIZIO

Al Comune, tramite il Servizio Sociale, compete la direzione tecnico-organizzativa, il coordinamento e la verifica complessiva dei servizi. Gli operatori della Ditta affidataria, sono responsabili dell'applicazione delle direttive ricevute. La metodologia di lavoro viene concordata tra il Servizio Sociale del Comune e gli Operatori addetti all'assistenza.

Indicativamente si segnalano le fasi di progettazione, sviluppo ed attuazione del Servizio:

- visita domiciliare all'utente da parte dell'Assistente Sociale con l'Operatore addetto all'assistenza dipendente dalla Ditta affidataria;
- stesura del progetto individualizzato da parte dell'Assistente Sociale con l'Operatore addetto all'assistenza dipendente dalla Ditta affidataria e l'utente;
- attuazione pratica degli interventi previsti da parte dell'Operatore addetto all'assistenza dipendente dalla Ditta affidataria;
- verifica settimanale da parte dell'Assistente Sociale attraverso il coordinamento con l'operatore.

Il personale adibito allo svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni e le procedure d'intervento fornite dal Servizio Sociale del Comune, il quale, a fronte di eventuali accertati reclami dell'utente, potrà richiedere la pronta sostituzione del singolo operatore. Mensilmente e prima dell'emissione della relativa fattura, apposita scheda, recante il prospetto riepilogativo del monte ore mensile effettuato dall'operatore/i assegnato/i ai servizi dovrà essere vidimata dal Servizio Sociale comunale.

Le problematiche che insorgessero durante l'attività di Assistenza Domiciliare dovranno essere risolte in accordo con il Comune onde assumere i necessari provvedimenti.

Gli interventi a carico del Servizio di aiuto e sostegno alla persona richiedono una metodologia di lavoro interdisciplinare: questo presuppone la capacità di ogni singolo operatore di lavorare in gruppo.

Gli Operatori di Assistenza della Ditta affidataria dovranno collaborare con l'Assistente Sociale del Comune alla predisposizione di un piano di lavoro individualizzato per ogni singolo utente; eseguire lo stesso per le parti di propria competenza e dare informazioni di ritorno, tali da riformulare ipotesi di lavoro successive.

La Ditta affidataria, mediante gli Operatori addetti all'assistenza, è responsabile dell'attuazione dei piani di lavoro per quanto di competenza.

Le prestazioni di cui all'art 1, lettere a) e b) potranno essere svolte anche da unico operatore purché fornito di idonei titoli e formazione.

ART. 8 – MEZZI E ATTREZZATURE

I servizi dovranno essere svolti dalla Ditta affidataria con personale proprio. I servizi di cui all'art 1, lettere a) e b), comporteranno l'utilizzo dell'apposito automezzo comunale destinato all'esecuzione del servizio di assistenza domiciliare e di distribuzione dei pasti a domicilio. Si specifica che detto automezzo comunale potrà essere dotato di apposito strumento dedicato alla geo localizzazione.

A richiesta dell'Amministrazione, la ditta aggiudicataria si impegna comunque a mettere a disposizione del proprio personale gli automezzi che, in caso di impedimento dell'Amministrazione,

si rendessero necessari all'espletamento dei servizi. In tale ipotesi il Comune provvederà al rimborso del prezzo chilometrico per l'uso degli automezzi di cui sopra in ragione di 1/5 (un quinto) del prezzo del carburante.

Qualora si renda necessario un idoneo mezzo attrezzato per il trasporto di persone disabili, il personale della Ditta affidataria sarà autorizzato ad utilizzare quello nella disponibilità del Comune di San Fior.

Le attrezzature e i materiali per gli operatori (guanti monouso, camici, presidi antinfortunistici, ecc.) necessari allo svolgimento delle prestazioni saranno messi a disposizione dalla Ditta affidataria, mentre i prodotti e gli strumenti per l'igiene della persona e della casa saranno forniti dall'utente.

ART. 9 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto. L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione della cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 24;
- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 21;
- la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati al successivo art. 10.

ART. 10 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO – CLAUSOLA SOCIALE

La Ditta affidataria dovrà erogare i servizi indicati all'art. 1 esclusivamente mediante personale in possesso della qualifica richiesta per l'esecuzione del servizio, da documentarsi prima dell'avvio del medesimo, unitamente al curriculum professionale e fotocopia della patente di guida (minima richiesta patente cat. B), di:

- lett. a) Operatore di Assistenza, Operatore Socio-Sanitario o titolo equipollente;
- lett. c) Educatore professionale o titolo equipollente.

Quanto al personale da assegnarsi al servizio di cui all'art. 1, lett. b) non è richiesto il possesso di qualifica, bensì il possesso documentato di idonea formazione per quanto concerne le norme igienico sanitarie correlate alla veicolazione di prodotti alimentari.

I titoli professionali posseduti dagli operatori dovranno essere rilasciati da scuole regolarmente riconosciute.

La Ditta Affidataria inoltre, dovrà comunicare il nominativo del Coordinatore del servizio che dovrà relazionarsi con l'Ufficio Servizi Sociali per tutto quanto riguarda le problematiche relative alla gestione del personale, in particolare le sostituzioni del personale assente. Tale responsabile dovrà essere - durante i giorni feriali - telefonicamente raggiungibile dagli Uffici competenti dell'Amministrazione appaltante, all'interno della fascia oraria 7,30 – 14,00.

Il personale della Ditta non deve aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, fatti salvi gli effetti derivanti da sentenze di riabilitazione.

In particolare il personale della Ditta per l'espletamento del servizio affidato dovrà:

- essere munito di tessera di riconoscimento esposta in modo visibile;
- uniformarsi a tutte le norme e disposizioni comunali non incompatibili con il presente Foglio Oneri, compresi gli obblighi di comportamento previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Fior", pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di San Fior all'indirizzo: <http://www.comune.san-fior.tv.it>, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, che vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Codice".
- mantenere il segreto su fatti o circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale, nonché alla tutela della privacy, ai sensi della normativa vigente;
- partecipare a tutti gli incontri programmati dall'Ufficio Servizi Sociali e dall'Amministrazione Comunale, collaborando al fine di consentire la verifica dell'erogazione delle prestazioni assistenziali nonché a fornire indicazioni finalizzate a migliorare la qualità del servizio.

Il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del D. Lgs. 4 marzo 2014 n.39 relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e/o assenza di irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori .

Entro 10 giorni dalla richiesta da parte del Comune o almeno 20 giorni prima dell'inizio del servizio dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale l'elenco del personale impiegato, unitamente al curriculum vitae di ciascuno ed al livello di inquadramento ed alla dichiarazione dell'aggiudicatario di aver richiesto ed ottenuto da parte del coordinatore e degli educatori il certificato previsto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti". Ogni variazione del personale impiegato, dovrà essere comunicata entro 2 giorni lavorativi al Comune.

Gli operatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti degli utenti e dei minori in particolare e comunque tale da escludere nella maniera assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino e della persona.

I requisiti richiesti al personale impiegato nel servizio in fase di accesso all'appalto, dovranno essere garantiti durante tutto il periodo di esecuzione dell'appalto stesso in particolare: titoli di studio, esperienze professionali, formazione, eventuali certificazioni sanitarie ove ritenute necessarie, e la dichiarazione ai sensi ex art. 25 bis del DPR 313/2002. A richiesta dell'Amministrazione, la ditta aggiudicataria dovrà fornire la documentazione comprovante quanto richiesto.

L'aggiudicatario e l'operatore sono responsabili solidamente per danno causato al minore o all'utente incapace affidato ai sensi dell'art. 2047 del C.C., esonerando in tal modo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Qualora in corso di esecuzione del contratto, risulti che il personale impiegato nel servizio sia indagato per i reati di cui agli articoli 571 e 572 del Codice penale, l'appaltatore provvederà alla sua immediata sostituzione.

Al fine di assicurare la continuità del servizio la ditta aggiudicataria si impegna a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale con funzione operativa già impiegato dal precedente affidatario, salvo in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione della ditta aggiudicataria subentrante e con le esigenze tecniche ed organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto (come da parere espresso dall'ANAC A.G. 25/2013 e dalle Linee Guida ANAC n.13).

In caso di assenza del proprio personale per qualunque motivo (ferie, malattie, ecc.), la Ditta affidataria assicura il servizio programmato, provvedendo tempestivamente, entro e non oltre le ore 09,00 del medesimo giorno, alla sostituzione con personale, istruito e formato a propria cura e spese, in possesso della stessa qualifica richiesta dalla stazione appaltante per l'esecuzione del servizio. Inoltre, per garantire continuità all'utenza, dovrà impiegare, almeno per le sostituzioni programmabili, sempre lo stesso personale.

In caso di sostituzione definitiva dell'operatore, il Comune e la Ditta affidataria concorderanno le modalità della sostituzione prevedendo, in casi particolari, la possibilità della compresenza di due operatori in base a quanto stabilito nel progetto individualizzato. Qualora il Comune dovesse richiedere la sostituzione dell'operatore (a seguito dell'inidoneità fisica, verificata mediante gli accertamenti sanitari previsti dalla Legge, o dell'inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi, o a seguito di inosservanza degli obblighi di riservatezza nell'espletamento del servizio) la Ditta affidataria è tenuta a provvedervi entro 10 giorni o, in casi gravissimi, con effetto immediato con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

ART. 11 – ULTERIORI PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI

I dipendenti della Ditta affidataria devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti di assistiti, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale specifica mantenendo il massimo riserbo su tutto ciò di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni.

In particolare la Ditta affidataria verifica che il personale:

- vesta con decoro o con vestiario professionale fornito dalla Ditta;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- sia in ogni momento raggiungibile telefonicamente per eventuali emergenze, da parte del personale dei Servizi Sociali del Comune;

- segnali tempestivamente al servizio sociale le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso o regali di importo superiore a 150,00 euro;
- sia in possesso, dovendo operare a contatto con utenti non autosufficienti e disabili, dei requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio;
- registri in apposito modulo di servizio, in maniera puntuale e ordinata, natura e durata della prestazione effettuata a favore dell'utente.

L'Appaltatore è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze alle disposizioni del presente articolo.

Art. 12 - ORARIO DI SERVIZIO

La Ditta affidataria si impegna a garantire l'esecuzione della prestazione principale ed obbligatoria art. 2, lett. a) e b), dal 02.01.2023 al 31.12.2025, in una fascia oraria che può andare dalle ore 7.00 alle ore 14.00 dei giorni feriali. La Ditta dovrà, eventualmente, garantire il servizio anche in orari diversi e nei giorni festivi, su richiesta del Servizio Sociale dell'Ente.

In relazione alle prestazioni eventuali ed accessorie di cui all'art. 2 lett. c), la Ditta affidataria si impegna a garantirne l'esecuzione, dal 02.01.2023 al 31.12.2025, di volta in volta richieste dal Servizio Sociale comunale indicativamente dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, nel periodo compreso tra le ore 7.00 antimeridiane e le ore 19.00.

Per orario di servizio si intende esclusivamente quello svolto dal personale della Ditta affidataria per le prestazioni definite nel precedente art. 6, nonché quello necessario per il raggiungimento delle varie sedi di servizio successive alla prima giornaliera. Inoltre, si considera quale orario di servizio l'attività di partecipazione alle riunioni settimanali con l'Assistente Sociale per la programmazione ed il coordinamento dell'attività. I giorni di ferie dovranno essere anticipatamente concordati con l'Assistente Sociale dell'Ente, al fine di garantire la continuità ed efficacia del servizio.

ART. 13 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la Ditta affidataria e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico della Ditta affidataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

La Ditta affidataria è tenuta all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuta ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.

ART. 14 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 15 - SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Oggetto del trattamento. Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, l'operatore economico affidatario è nominato Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità del Comune Contraente (di seguito "Titolare"). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti, dati, banche dati o fascicoli indispensabili per rendere il Servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione dal Titolare o forniti/raccolti direttamente presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del contratto.

Durata dei trattamenti. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della

cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge. In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente nomina verrà automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Istruzioni documentate ai sensi dell'art. 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679. Nello svolgimento del Servizio, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare:

1. adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
2. trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
3. individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
4. se si raccolgono dati per conto del Comune Contraente, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
5. vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali della ditta appaltatrice si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
6. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;
7. se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
8. se richiesto, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
9. comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati in azienda.

La ditta appaltatrice si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento del Servizio. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del Servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

Garanzie prestate dal Responsabile. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell'incarico conferito. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di sub fornitori di servizi informatici (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del Servizio dovranno essere trattati o comunque utilizzati dalla ditta esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

Registro categorie di attività di trattamento. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

Sub-responsabili. Manleva. Il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-responsabili. Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Obblighi di collaborazione. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. Resta inteso che la nomina di cui al presente articolo non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla medesima.

ART. 16 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4 del medesimo D.Lgs.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio nei tempi prescritti.

ART. 17 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 18 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

ART. 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento avverrà su presentazione di regolari fatture mensili relative al numero di ore di servizio prestate nel mese e previamente autorizzate dal Servizio Sociale comunale.

Le fatture, intestate a Comune di San Fior, piazza G. Marconi, 2 -31020 San Fior - TV, devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché il CIG e gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio.

L'Amministrazione comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del regolare documento contabile, che dovrà essere emesso entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del prospetto riepilogativo mensile di cui all'art. 7 del presente Foglio Oneri.

In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali irregolarità e/o penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 22 del presente Foglio Oneri.

Nell'emissione della fattura, inoltre, la Ditta affidataria dovrà premurarsi di inserire la seguente dicitura: "I.V.A. esposta in fattura soggetta a "Split Payment" – Art. 17 – ter del D.P.R n° 633/1972". La Ditta affidataria, infatti, dovrà continuare ad esporre l'I.V.A. in fattura, ricevendo in pagamento il netto dell'importo del corrispettivo, essendo onere della Pubblica Amministrazione provvedere al versamento all'erario dell' I.V.A. relativa, così come disposto, a decorrere dal 1° Gennaio 2015, dal modificato Art. 17-ter D.P.R. n° 633/1972 e dall'art. 1 commi 629 lett. b), c), 630, 632, 633 della Legge 23 Dicembre 2014 n° 190 (Legge di stabilità 2015).

Ai sensi del 6 comma dell'art.118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

ART. 20 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata

comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità. E' infatti a carico della Ditta affidataria l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta appaltatrice e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

La Ditta affidataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 sopra richiamato. Inoltre si impegna a coordinare con l'Ente le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione.

La Ditta affidataria dovrà stipulare una polizza assicurativa, di cui dovrà essere fornita copia prima dell'inizio dell'appalto, che copra i seguenti rischi:

- Responsabilità civile e professionale per danni fisici e materiali causati alle persone assistite a domicilio e agli utenti del servizio, al Comune di San Fior ed a terzi in genere in connessione alle attività relative al servizio appaltato con i seguenti massimali di garanzia: euro 3.500.000 quale limite per sinistro.

Dovrà essere coperta altresì:

- la responsabilità personale dei dipendenti dell'impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell'impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio;
- la responsabilità incombente all'appaltatore per danni indiretti;
- responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti massimali di garanzia: euro 2.600.000 quale limite per sinistro.

La polizza dovrà operare in regime loss occurrence ovvero dovrà tenere indenne l'assicurato per eventi avvenuti nel corso di validità dell'assicurazione indipendentemente dal momento in cui venga formulata la richiesta risarcitoria.

La Ditta affidataria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative, che dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovranno mantenere la loro validità per tutta la durata del contratto e sua eventuale proroga e prevedere l'assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze. La Ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Inoltre, dovrà essere prodotta, entro gli stessi termini, copia delle polizze RCA dei veicoli eventualmente utilizzati per lo svolgimento del servizio, con un massimale di € 5.000.000,00= e che includano la copertura infortuni sia dei terzi trasportati che dei conducenti.

ART. 22 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le prestazioni oggetto del presente Foglio Oneri sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

La Ditta affidataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente Foglio Oneri.

La Ditta affidataria riconosce all'Amministrazione il pieno diritto di applicare le seguenti penalità:

- Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, Euro 500,00.= ;
- Per ogni prestazione resa in maniera difforme e senza l'attuazione pratica delle indicazioni e delle procedure d'intervento fornite dal Servizio Sociale del Comune di cui all'art. 6 del presente capitolato, Euro 300,00.= ;
- Per ogni mancata sostituzione di personale assente a qualsiasi titolo o nel caso di sostituzione con personale non in possesso della stessa qualifica di quello sostituito, rispettivamente Euro 400,00.= ed Euro 300,00.= ;

- Per la mancata sostituzione dell'operatore richiesta dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 10, ultimo paragrafo, del presente Foglio Oneri, nei termini ivi previsti, Euro 400,00= per ogni giorno di ritardo;

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:

- accertamento di false dichiarazioni rese in sede procedura di affidamento;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione Comunale.

ART. 23 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattentive, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici

o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 25 - REVISIONE PREZZI

I singoli prezzi potranno essere aggiornati, dopo il primo anno di servizio, previa richiesta scritta dell'aggiudicatario, con riferimento all'indice ISTAT-FOI relativo al costo della vita risultante per il periodo gennaio-dicembre precedenti ed avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.

ART. 26 – RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 27 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al presente disciplinare, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 28 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Non è previsto il subappalto.

ART. 29 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio presso il Comune di San Fior (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune medesimo.

Art. 30 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente Foglio Oneri
- dal D.Lgs. 50/2016, limitatamente agli artt. applicabili ai servizi dell'allegato IX di cui all'art. 142, comma 5-bis;

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., devono essere approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART. 9 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART. 22 PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 23 ESECUZIONE IN DANNO

ART. 24 CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 25 REVISIONE PREZZI

ART. 26 RECESSO

ART. 27 CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

ART. 28 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 29 DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

ART. 30 CONTROVERSIE

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to dott. Mario De Francesco